

## BILANCIO

---

### **Partecipazioni immobilizzate e cambiamento del criterio di valutazione**

di Federica Furlani

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, codice civile, **le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate** possono essere valutate secondo **due criteri** alternativi:

- il **metodo del costo**;
- il **metodo del patrimonio netto**, riconoscendo pertanto i risultati della partecipata contestualmente alla loro formazione.

Una volta scelto il criterio di valutazione più opportuno e rappresentativo, un eventuale suo cambiamento non può essere arbitrario in quanto i principi contabili ne tutelano l'uniformità e la costanza nel tempo.

Può tuttavia succedere che il **metodo del patrimonio netto** “debba” **venir abbandonato** in quanto la partecipante ha **perso il controllo e/o l'influenza notevole sulla partecipata** (presupposto per la sua applicazione), oppure quando la partecipazione non costituisce più un'immobilizzazione essendo stata iscritta nell'attivo circolante in previsione di una cessione a breve termine.

Come comportarsi in questi casi? Quale valore attribuire alla partecipazione nel bilancio dell'esercizio in cui avviene il cambiamento?

Innanzitutto è necessario assumere quale **valore di costo della partecipazione** quello **risultante nel bilancio dell'esercizio precedente** a quello in cui si è verificato il cambiamento ed esso costituirà il limite anche per gli eventuali ripristini di valore.

Successivamente, nella determinazione del valore da iscrivere a bilancio, il valore di costo come sopra determinato, dovrà ridursi nel caso di eventuali **perdite durevoli di valore**, sempre che la partecipazione permanga tra le immobilizzazioni finanziarie; se invece viene iscritta **nell'attivo circolante**, l'importo assunto quale valore di costo verrà confrontato con il **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**, ai fini di adottare il minore dei due.

Nel caso invece in cui la società possegga una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per **adottare il metodo del patrimonio netto, se redige il bilancio consolidato, la partecipazione è iscritta, nel primo esercizio, al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato**.

**In assenza del bilancio consolidato**, il passaggio dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto dipende dalla disponibilità o meno di una **situazione patrimoniale (extracontabile) redatta all'atto dell'acquisto della partecipata**.

Quando è disponibile, **il metodo del patrimonio netto si applica retroattivamente a partire dalla data di acquisizione della partecipazione**, e la differenza iniziale fra costo di acquisto e corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale iniziale della partecipata alla data di acquisizione, si tratta secondo i principi generali del metodo del patrimonio netto. Negli esercizi successivi all'acquisizione, si effettuano le rettifiche per aggiornare annualmente gli effetti della iniziale differenza fra costo di acquisto e valore contabile della partecipata.

**Alla data del cambiamento del criterio di valutazione**, sarà poi necessario confrontare il valore della partecipazione determinato con il metodo del patrimonio netto con quello contabile iscritto nel bilancio della partecipata:

- in caso di **differenza positiva** si è in presenza di una plusvalenza, che dà luogo, nei conti della partecipante, ad un corrispondente **aumento del valore di iscrizione della partecipazione** e, quale contropartita, alla rilevazione di un provento straordinario con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile;
- in caso di **differenza negativa**, il valore della partecipazione si riduce imputando a conto economico la conseguente svalutazione fra le componenti straordinarie di reddito.

Quando la situazione patrimoniale extracontabile della partecipata riferita alla data dell'acquisizione **non è disponibile**, la partecipante **confronta il valore contabile della partecipazione all'inizio dell'esercizio con l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto**, opportunamente rettificato, della partecipata alla stessa data.

Se la differenza fra la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata e il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio della partecipante è **positiva** si è in presenza di una plusvalenza, la quale dà luogo ad un corrispondente incremento della voce "partecipazioni" e, quale contropartita, alla **rilevazione di un provento straordinario** con successivo corrispondente accreditamento ad una riserva indistribuibile.

In caso di **differenza negativa**, essa costituisce:

- **una minusvalenza attribuibile ai risultati negativi d'esercizio della partecipata**, con conseguente svalutazione della partecipazione stessa imputando la riduzione di valore fra le componenti straordinarie di reddito,
- o, allorché è comprovato che non può trattarsi di minusvalenza, va considerata quale **rettifica extracontabile al bilancio di apertura della partecipata**, cioè del bilancio di apertura dell'esercizio al termine del quale la partecipante ha deciso di passare dal

criterio del costo a quello del patrimonio netto.